REGOLAMENTO (CEE) N. 1266/69 DELLA COMMISSIONE

del 1º luglio 1969

che modifica il regolamento (CEE) n. 782/68 per quanto riguarda le procedure d'arbitrato in caso di una controversia relativa alla qualità dello zucchero acquistato dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 2100/68 [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1265/69 della Commissione, del 1º luglio 1969, relativo ai metodi di determinazione di qualità applicabili allo zucchero acquistato dagli organismi d'intervento [3], fissa detti metodi applicabili allo zucchero acquistato dagli organismi d'intervento ; che tali metodi rendono necessaria una modifica di carattere tecnico del regolamento (CEE) n. 782/68 della Commissione, del 26 giugno 1968, che stabilisce le modalità di applicazione inerenti all'acquisto di zucchero da parte degli organismi d'intervento [4] ;

considerando che difficilmente simili metodi possono fornire risultati rigorosamente esatti e che bisogna dunque prevedere un margine di errore possibile ; che in tali condizioni la procedura d'arbitrato prevista dal regolamento (CEE) n. 782/68 non risponde pienamente a tale situazione ; che pertanto si rende necessario inserire in tale regolamento adeguate procedure d'arbitrato ; che generalmente in pratica le operazioni di laboratorio relative a ciascuna analisi di un campione sono eseguite due volte onde ottenere risultati i più esatti possibili ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 782/68 è sostituito dal seguente testo :

« a) per ogni 0,0018 % di contenuto in ceneri determinato secondo il metodo Icumsa a 28º Brix. »

Articolo 2

Il testo dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 782/68 è sostituito dal seguente testo :

« 1. All'atto del ritiro dello zucchero vengono prelevati per analisi quattro campioni da parte di un esperto riconosciuto dalle autorità competenti dello Stato membro in causa. Un campione è destinato ad ognuno dei contraenti. Gli altri due campioni sono conservati dall'esperto o presso un laboratorio riconosciuto dalle autorità competenti.

Le operazioni di analisi di ciascun campione sono effettuate due volte e la media dei due risultati è considerata quale risultato dell'analisi del campione in causa.

2. Qualora tra i contraenti sorga una controversia in merito alla categoria dello zucchero acquistato si applicano le seguenti regole :

a) quando lo scarto constatato fra i risultati delle analisi fatte effettuare dal venditore e dall'acquirente è :

— inferiore o uguale ad 1 punto, per ciascuna delle caratteristiche di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere d), aa), oppure,

— inferiore o uguale a 2 punti per ciascuna delle caratteristiche di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere d), bb)

la media aritmetica dei due risultati è determinante ai fini della costatazione della categoria dello zucchero in causa.

---

[1] GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
[2] GU n. L 309 del 24. 12. 1968, pag. 4.
[3] Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
[4] GU n. L 145 del 27. 6. 1968, pag. 6.

Tuttavia su domanda di uno dei contraenti è effettuata un'analisi d'arbitrato dal laboratorio di cui al paragrafo 1. In tale caso viene fatta la media aritmetica tra il risultato dell'analisi d'arbitrato e il risultato dell'analisi del venditore o quello dell'analisi dell'acquirente che risulta più vicino al risultato dell'analisi d'arbitrato. Tale media è determinante ai fini della costatazione della categoria dello zucchero in causa. Nel caso in cui il risultato dell'analisi d'arbitrato sia ad uguale distanza dai risultati delle analisi fatte effettuare dal venditore e dall'acquirente, la sola analisi d'arbitrato è determinante ai fini della costatazione della categoria dello zucchero in causa.

b) quando lo scarto constatato è superiore agli scarti indicati alla lettera a), primo trattino, o, se del caso, secondo trattino, da parte del laboratorio di cui al paragrafo 1 viene effettuata un'analisi d'arbitrato. In tal caso si procede secondo le disposizioni di cui alla lettera a), secondo comma.

c) per le controversie inerenti il limite massimo per il tipo di colore dello zucchero della categoria 3, la polarizzazione, l'umidità o il contenuto di zucchero invertito, si segue la stessa procedura di cui alle lettere a) e b).

Tuttavia gli scarti di cui alla lettera a) sono sostituiti da :

— 1,0 unità di tipo di colore per lo zucchero della categoria 3,

— 0,2° S per la polarizzazione,

— 0,02 % per l'umidità,

— 0,01 % per il contenuto di zucchero invertito.

3. Le spese afferenti all'analisi d'arbitrato :

a) di cui al paragrafo 2, lettera a), secondo comma, sono sopportate dal contraente richiedente ;

b) di cui al paragrafo 2, lettera b), sono sopportate in parti uguali dall'organismo d'intervento e dal venditore. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1969.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY